

R.G. n. 44144/2001

Reg. Dep. Sent. 7947/06

Rep. 5919/06

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione tredicesima civile

nella persona del Giudice Unico dott.ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa da

[redacted]  
rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] o come da  
procura in calce al ricorso in opposizione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori  
in [redacted]

OPPONENTE

Contro

[redacted]  
rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] come da procura a margine della  
comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in [redacted]  
[redacted]

OPPOSTA

Oggetto: opposizione a precetto

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi

*Svolgimento del processo*

Con ricorso notificato in data 25.9.2001 [redacted] si opponeva al precetto notificatogli in  
data 19.7.2001 da [redacted] con il quale si intimava il pagamento della somma  
di lire [redacted] in relazione alla sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano n.  
3005/2000 inter partes.

Lamentava l'erroneità dei calcoli effettuati da parte creditrice opposta che mal avevano interpretato  
il dispositivo della sentenza azionata con la quale la Corte aveva condannato l'opponente al  
pagamento di una somma in favore dell'opposta a titolo di maggior danno ex art. 1591 c.c. per  
abusiva occupazione dell'immobile sito in [redacted] dal 30.6.1981 al  
26.1.1989. Sosteneva, sulla base dei calcoli diversamente operati a mezzo di un proprio consulente,  
che l'intero ammontare liquidato a titolo di danno era stato integralmente saldato dallo stesso con il

versamento in data 24.4.2001 della somma di lire [REDACTED]. Chiedeva quindi dichiararsi la nullità dell'atto di precetto per inesistenza del diritto di credito.

Si costituiva parte opposta contestando le argomentazioni dell'opponente e rilevando, invece, come i calcoli di cui al precetto dovessero considerarsi corretti. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.

Il ricorso, non potendosi esperire il tentativo di conciliazione, veniva trattato dal G.I. il quale, su richiesta concorde delle parti disponeva CTU contabile al fine di individuare la somma esatta dovuta sulla base dei parametri individuati dalla sentenza azionata. Il CTU nominato, in un primo tempo depositava una relazione parzialmente errata con riguardo ad un periodo temporale di calcolo e quindi veniva incaricato di svolgere una ulteriore integrazione. A seguito del deposito della stessa i procuratori delle parti svolgevano entrambi contestazioni; il Giudice, convocato il CTU a chiarimenti, ritenuti questi ultimi esaurienti, disponeva la discussione del ricorso.

All'udienza del 22.6.2006 le parti procedevano quindi alla discussione ed il Giudice, rinviata la stessa all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..

*Motivi della decisione*

L'opposizione è solo in parte fondata.

Vale brevemente richiamare il dispositivo della sentenza azionata nonché la parte motiva che direttamente ne costituisce il fondamento.

La Corte di appello ha infatti così statuito: "accoglie l'appello principale proposto da [REDACTED]; rigetta l'appello incidentale di [REDACTED]; in parziale riforma della sentenza appellata, che conferma nel resto, condanna [REDACTED] risarcire alla [REDACTED] il maggior danno ex art. 1591 c.c. per la abusiva occupazione dell'immobile dal 30.6.1981 al 26.1.1989; liquida detto danno, in via equitativa, in misura pari alla svalutazione monetaria da computarsi in base all'indice nazionale ISTAT del costo della vita anno per anno sull'importo di £. [REDACTED] per l'intera durata dell'occupazione dal 30.6.1981 al 26.1.1989; l'importo di detto indennizzo dovrà essere rivalutato, come indicato in motivazione, anno per anno, in base all'indice nazionale ISTAT del costo della vita dal 1981 fino alla data della presente sentenza, e sullo stesso dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi, da conteggiarsi al tasso legale sull'importo via via rivalutato, anno per anno, come pure indicato in motivazione, dal 1981 fino al saldo".

La parte motiva di rilievo precisa: " .. la perdita subita dalla [REDACTED] va determinata in misura pari alla svalutazione monetaria e va calcolata in base all'indice nazionale ISTAT del costo della vita sull'importo di lire [REDACTED] anno per anno per l'intera durata dell'occupazione, dal 30.6.1981 al 26.1.1989. La somma così determinata, avendo funzione risarcitoria, è oggetto di

credito di valore e deve, quindi, a sua volta essere rivalutata sulla base del già indicato indice nazionale ISTAT del costo della vita, anno per anno, dal 1981 fino alla data della presente sentenza; sull'importo così rivalutato sono dovuti interessi compensativi, che andranno computati al tasso legale sulla somma via via rivalutata anno per anno, secondo il criterio stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza 17.2.1995 a partire dal 1981 sino al saldo”.

Il richiamo spiega la sua importanza sia al fine di precisare come i parametri di riferimento offerti dalla statuizione giudiziale consentano effettivamente di calcolare, attraverso un'operazione aritmetica e contabile, la somma liquidata a titolo di risarcimento del maggior danno sia per precisare che tali parametri sono stati individuati dalla Corte come mero punto di riferimento per la liquidazione in via equitativa del danno a partire dal 30.6.1981 senza che, dunque, essendo intervenuto il giudicato su detta statuizione, possa residuare uno spazio per interpretare detto titolo anche oltre i limiti temporali in esso ben precisati.

Vale anche sottolineare come l'importo così liquidato all'esito della prima delle tre operazioni imposte dalla Corte di Appello, benché abbia a riferimento alcuni periodi relativi alla durata complessiva dell'occupazione dell'immobile nonché il canone annuo stabilito tra le parti in regime contrattuale, tuttavia mantiene una volta liquidato unitariamente e complessivamente la sua natura di importo unico determinato a titolo di risarcimento del danno e, come chiaramente evidenziato in motivazione, debito di valore.

Ne consegue che, nella ricostruzione aritmetica e contabile di detta somma, nessuno spazio è lasciato ad un richiamo alla disciplina contrattuale, ad esempio per quanto attiene alla maturazione mensile delle singole rate di indennità di occupazione, od alla data di decorrenza di tali somme.

Deve infatti ritenersi che la Corte abbia voluto determinare la base di calcolo, che potrebbe definirsi seppure impropriamente quale “capitale”, avuto riguardo alla somma formatasi anno per anno sulla svalutazione monetaria determinata sulla base dell'indice Istat sull'importo di lire [redacted] al giugno 1981 al gennaio 1989, scorporando quindi per la fase successiva, inerente alla rivalutazione del debito di valore, detto importo dalla sua originaria formazione per fasi successive.

Ne consegue che correttamente il CTU ha determinato la somma “base” in lire 13.647.794 avendo lo stesso scorporato gli importi maturati a titolo di rivalutazione monetaria sulla somma di lire [redacted] per le annualità richieste dalla sentenza. Dall'esame della tabella n. 1 allegata alla prima relazione peritale si evince come il CTU abbia correttamente calcolato anche un canone ridotto per l'ultima annualità ed abbia effettuato la somma delle sole differenze tra importo base e svalutazione ISTAT.

Una volta così determinato (in via equitativa) l'importo da liquidarsi come maggior danno ex art. 1591 c.c. di esso nella sua interezza (“la somma così determinata”) dovrà tenersi conto per le

successive operazioni volte al mero fine di rendere attuale il valore dello stesso alla data della sentenza.

Per quanto attiene alla prima ( rivalutazione) correttamente quindi il CTU ha valutato l'importo nella sua interezza, facendo decorrere il periodo della rivalutazione ( della somma così determinata, come chiaramente statuito dalla stessa Corte di Appello) dal giugno 1981 e via via rivalutandolo sino alla data della pronuncia della sentenza ( maggio 2000); il calcolo cui richiamarsi è, beninteso, quello contenuto nel secondo elaborato peritale che ha tenuto conto degli adeguamenti ISTAT su base annua (tabella allegato n. 1 al secondo elaborato peritale).

La somma calcolata a tale titolo ammonta a lire [REDACTED]

Per quanto attiene alla seconda ( calcolo degli interessi compensativi) il parametro di base è indicato dalla Corte con riguardo alla somma via via rivalutata anno per anno e pertanto operando un calcolo che ha quale base non tanto il risultato finale dell'operazione precedente ma le singole somme via via rivalutate anno per anno ( secondo il richiamato criterio stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712 del 1995) dalla singola scadenza temporale al saldo. E così ogni singolo importo è stato maggiorato degli interessi compensativi ( espressamente ancorati al tasso legale) dalla data del 1981.

In questo senso appare inutile differenziare la somma maturata a tale titolo sino alla pronuncia della sentenza rispetto a quella maturata successivamente atteso che, il tasso di riferimento è pur sempre il tasso legale degli interessi e che la stessa statuizione oggetto di esame individua quale momento finale del calcolo degli interessi "compensativi" sulla sola somma interamente rivalutata fino alla sentenza, il saldo.

Certamente la data di riferimento quale saldo, al momento, non potrà essere che quella della notifica del precetto, di cui si contesta nell'opposizione la validità, atteso che il momento dell'effettivo saldo non è ancora determinato né determinabile.

Deve quindi condividersi il calcolo ed il risultato cui è pervenuto il CTU nelle tabelle allegate alla seconda relazione peritale il cui risultato, peraltro ~~esso~~, va tenuto in considerazione, per sommatoria, alla sola data del 24.4.2001 ( data in cui parte opponente ha effettuato il versamento di lire [REDACTED] a titolo di saldo e stralcio così imputandolo: per lire [REDACTED] per interessi, lire [REDACTED] per rivalutazione e la restante parte per spese processuali).

Ed infatti, da tale data dovrà essere scorporato l'importo raggiunto in relazione alle singole imputazioni, per poi far decorrere nuovamente il maturare degli interessi compensativi sul solo "capitale" ed interessi residuo.

Ne consegue che a far tempo dal 24.4.2001 la somma dovuta per "capitale rivalutato" sarà pari a lire [redacted] ( lire [redacted] ) mentre la somma dovuta per interessi compensativi sarà pari a lire [redacted] ( lire [redacted] ).

Sull'intera somma così residua e pari a lire [redacted] dovranno essere calcolati gli interessi compensativi al tasso legale come da sentenza e quindi fino al saldo. Come peraltro già evidenziato, ai fini dell'esame della correttezza dell'intimato precetto può aversi quale data di riferimento la data della notifica del precetto e quindi al 19.7.2001 ( a questo proposito non si vede per quale motivo tenere in considerazione la data della domanda se non perché possa intendersi quale domanda quella al pagamento dell'importo di cui al precetto).

Ne consegue che detta somma alla data del 19.7.2001 era pari a lire [redacted] ( di cui lire [redacted] per capitale rivalutato ed interessi compensativi e lire [redacted] per interessi successivi al 24.4.2001). (3)

In tale misura va dunque ridotta l'efficacia del precetto opposto oltre spese di precetto che vanno confermate nel loro ammontare così come autoliquidato dall'opposto.

In ragione della particolare complessità della vicenda nonché della soccombenza parziale reciproca si reputa equo disporre la compensazione legale delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, in parziale accoglimento dell'opposizione, riduce l'efficacia del precetto a lire [redacted] al 19.7.2001;

Spese di lite compensate, pone definitivamente anche le spese di CTU a carico delle parti per il 50%..

Milano, 30.6.2006

Il Giudice Unico

Dott.ssa Valentina Boroni

*Valentina Boroni*

**DEPOSITATO in CANCELLERIA**

Milano,

30 GIU. 2006

IL CANCELLIERE

